Comune di Udine

Regolamento relativo all'istituzione e alla nomina dell'OIV - Organismo Indipendente di Valutazione

(approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 266 del 08/09/2020

Articolo 1 Oggetto – Istituzione OIV 2
Articolo 2 Nomina – Durata 2
Articolo 3 Requisiti 2
Articolo 4 Cause di incompatibilità 4
Articolo 5 Procedimento di nomina 4
Articolo 6 Funzioni dell'OIV 6
Articolo 7 Funzionamento 7
Articolo 8 Struttura tecnica di supporto 7
Articolo 9 Compenso 7
Articolo 10 Decadenza e revoca 7
Articolo 11 Codice di comportamento 8
Articolo 12 Disposizione di rinvio 8

Articolo 1

Oggetto – Istituzione OIV

1. Il presente regolamento disciplina la composizione, la nomina, le competenze e il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, di seguito denominato OIV, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 42 della L.R. FVG 9 dicembre 2016, n. 18 "*Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale*".

2. L'OIV esercita, in piena autonomia, le attività di cui all'art. 6 del presente regolamento, nonché le attività di controllo strategico, e ne riferisce, in proposito, direttamente alla Giunta Comunale.

Articolo 2

Nomina – Durata

1. L'OIV è un organo monocratico dotato di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

2. L'OIV è nominato, a seguito di procedura comparativa, con deliberazione della Giunta Comunale, per un periodo di tre anni, salvo revoca motivata o cessazione per altra causa.

3. Le attività di valutazione della performance relativa a ciascun anno ed ogni altro adempimento connesso alle sue funzioni sono effettuati dall'OIV in carica al momento.

Articolo 3

Requisiti

1. I candidati alla nomina di OIV, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, devono possedere i seguenti requisiti:

1) <u>REQUISITI GENERALI:</u>
   a. essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o dell'Unione Europea);
   b. godere dei diritti civili e politici e non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
   c. non essere stati collocati in quiescenza e non aver superato la soglia dell'età della pensione di vecchiaia;
   d. non essere un'associazione, società e, in genere, soggetti diversi dalle persone fisiche, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto

personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo a una società per l'attività prestata dal singolo.

2) REQUISITI ATTINENTI L'AREA DELLE CONOSCENZE E DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI:
   a. essere in possesso di diploma di laurea specialistica o magistrale o laurea conseguita nel previgente ordinamento.
   b. essere in possesso di un'esperienza di almeno 5 anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico - amministrativo, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall'applicazione della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013. Al fine della valutazione dell'esperienza, assume rilievo anche l'esperienza maturata come OIV o componente di OIV presso altra Amministrazione o organismo analogo.

3) REQUISITI DI INTEGRITA':
   a. immunità da condanne penali e non essere stati destinatari di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. La presente causa di esclusione opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale;
   b. immunità da condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
   c. immunità da condanne nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
   d. non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di OIV o di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
   e. non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.

2. I requisiti prescritti devono essere mantenuti per tutta la durata dell'incarico, pena la decadenza dallo stesso.

Articolo 4

Cause di incompatibilità

1. I candidati non devono rientrare nelle seguenti cause ostative e di conflitto di interessi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ed alla L.R. FVG n. 18/2016 (art. 42):

a. trovarsi, nei confronti del Comune di Udine, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
b. essere magistrati o avvocati dello Stato che svolgano le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera il Comune;
c. avere svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro il Comune di Udine ;
d. avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti in servizio nel Comune di Udine, o con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico – amministrativo;
e. essere revisori dei conti presso il Comune di Udine;
f. incorrere nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000;
g. essere dipendenti del Comune di Udine;
h. rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni, o aver rivestito simili incarichi o cariche o aver avuto simili rapporti nei tre anni antecedenti la designazione;
i. svolgere funzioni precedentemente assunte qualora il contemporaneo esercizio di queste ultime possa determinare una situazione di sovrapposizione della posizione di valutatore con quella di valutato e, in ogni caso, impedire il pieno e corretto svolgimento del ruolo che il legislatore ha assegnato all'OIV.

Articolo 5

Procedimento di nomina

1. Il procedimento per il conferimento dell'incarico si articola secondo le disposizioni di seguito riportate e avviene mediante procedura comparativa.

2. Il testo integrale del bando deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, per la durata di 15 giorni consecutivi. La diffusione del bando potrà altresì essere disposta con modalità ulteriori, ritenute di volta in volta opportune.

3. Per la partecipazione alla procedura, i candidati, entro i termini stabiliti dall'avviso pubblico, dovranno presentare secondo le modalità indicate nell'avviso di selezione, apposita domanda, sottoscritta corredata della seguente documentazione:

a. dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti di cui all'art. 3, nonché all'assenza di cause di incompatibilità od ostative di cui all'art. 4 del presente regolamento;
b. curriculum vitae sottoscritto da cui risulti il possesso dei requisiti attinenti all'area delle conoscenze ed esperienze professionali, corredato da una relazione di accompagnamento in cui l'interessato dovrà illustrare le esperienze che ritenga significative anche in relazione ai risultati individuali e aziendali ottenuti ed esporre l'attività e gli obiettivi che ritenga che l'Organismo debba perseguire;

4. Sono ammessi alla procedura comparativa i candidati che, a seguito di istruttoria da parte di apposita Commissione, risultino in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 e che non si trovino in una delle cause di incompatibilità o ostative di cui all'art. 4.

5. La procedura comparativa prevede una valutazione che terrà conto dei requisiti e degli elementi di seguito indicati, desumibili dal curriculum vitae e dalla relazione di accompagnamento, nonché da un eventuale colloquio:

- REQUISITI ATTINENTI L'AREA DELLE CONOSCENZE ED ESPERIENZE: saranno valutati eventuali titoli di studio ulteriori rispetto a quello richiesto per la partecipazione, studi o esperienze all'estero; altre esperienze professionali qualificanti ed aggiuntive rispetto a quelle minime richieste.
- ULTERIORI COMPETENZE: saranno oggetto di considerazione eventuali comprovate conoscenze informatiche

6. Non verrà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna graduatoria di merito.

7. Al termine dei lavori la commissione predisporrà l'elenco dei candidati che, a giudizio della commissione stessa, appare più adeguato in merito all'incarico da svolgere, tenuto conto, in particolare, dei criteri sopra enunciati.

La commissione trasmetterà detto elenco al Servizio competente che lo invierà alla Giunta ai fini dell'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico.

8. La nomina dell' dell'OIV verrà effettuata con deliberazione della Giunta Comunale.

9. Il provvedimento di nomina dell'OIV. sarà pubblicati sul sito internet del Comune nell'apposita sezione.

Articolo 6

Funzioni dell'OIV

1. L'OIV esercita le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) propone alla Giunta Comunale, con il supporto del servizio competente, il sistema di misurazione e valutazione della performance e il suo aggiornamento annuale, nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 150/2009 e s.m.i. e dalla normativa regionale in materia;
b) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità e dei controlli interni ed elabora una relazione annuale;
c) comunica tempestivamente agli organi di governo le eventuali criticità riscontrate;
d) valida la relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;
e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e dell'utilizzo dei premi nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti, nelle disposizioni di legge e nei contratti collettivi regionali e integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
f) propone all'Organo competente la valutazione annuale dei Dirigenti;
g) valida la proposta del sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali da sottoporre all'Organo esecutivo;
h) propone all'esecutivo la pesatura delle posizioni dirigenziali in applicazione del sistema vigente presso l'Ente;
i) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
j) verifica annualmente il livello di benessere organizzativo interno, il grado di condivisione del sistema di valutazione anche attraverso la realizzazione di indagini di clima organizzativo e di valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale dell'Ente;
k) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 "Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni" e alla L. 190/2012 in materia di prevenzione alla corruzione;
l) esercita altresì le eventuali ulteriori attività assegnate dalle leggi e dai regolamenti, in particolare le attività previste dal sistema di misurazione e valutazione della prestazione del Comune di Udine.

Articolo 7

Funzionamento

1. L'Organismo svolge la sua attività, con cadenza adeguata alle necessità ma garantendo comunque almeno 6 incontri all'anno, presso gli uffici dell'Ente o presso altra sede idonea, operando anche in video-conferenza.

2. L'OIV può richiedere agli uffici del Comune, anche avvalendosi della Struttura tecnica di supporto di cui al successivo articolo, informazioni e/o atti nell'ambito delle funzioni di competenza.

Articolo 8

Struttura tecnica di supporto

1. Al fine di assicurare all'OIV un'adeguata conoscenza dell'assetto organizzativo, delle risorse disponibili e delle funzioni proprie dell'ente, l'ufficio del Controllo di Gestione costituisce Struttura tecnica permanente di supporto; l'OIV si avvale di tale Struttura per lo svolgimento delle sue attività.

2. Le funzioni della tecnica di supporto si esplicano in attività di collaborazione all'OIV, mediante lo studio e l'approfondimento delle tematiche d'interesse, il monitoraggio delle evoluzioni normative nelle materie in argomento e il supporto organizzativo.

Articolo 9

Compenso

1. All'OIV viene corrisposto un compenso annuo, stabilito dalla Giunta Comunale.

2. Il compenso annuo spettante viene erogato in base all'effettivo periodo di incarico.

Articolo 10

Decadenza e revoca

1. L''OIV, decade:

- per cause naturali;

- per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3 o per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 4 del presente regolamento.

2. L'OIV è revocabile per gravi inadempienze o per inerzia nell'espletamento delle proprie funzioni.

3. I provvedimenti che dispongono la revoca o la decadenza sono adottati dalla Giunta Comunale, sentito il Segretario Generale, previa contestazione dell'addebito e nel rispetto del contraddittorio.

4. In caso di dimissioni deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni.

5. Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di decadenza, di dimissioni, e in tutti i casi in cui sia necessario provvedere alla sostituzione per qualsiasi causa dell'OIV si procede alla surroga entro trenta giorni, mediante nomina di un altro candidato risultato idoneo nella procedura. Se ciò non risulta fattibile, si procede all'indizione di una nuova procedura comparativa.

Articolo 11
Codice di comportamento

1. L'OIV è tenuto a osservare le seguenti disposizioni:

a) l'attività svolta a contatto con le strutture interne dell'Ente deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve, quindi, interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale e operativa delle strutture stesse;
b) i risultati, le raccomandazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta devono essere indirizzate alla Giunta Comunale per il tramite della Struttura tecnica di supporto;
c) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

Articolo 12
Disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.